

**OFFERTA DI INTERVENTO SOCIALE**  
**al Comune di Cavagnolo (TO)**

**BECON A.G.**

c/o Unotec Holding AG,  
Zaunplatz 20,  
8750 Glarus – Svizzera

Cavagnolo (TO)  
3000  
25 MAG. 2011

premessso

- che dal 1946 sino al 1982 ha operato nell'area del Comune di Cavagnolo (TO) uno stabilimento industriale per la produzione di manufatti in cemento – amianto sito in Via Cristoforo Colombo, 81;
- che dal 1946 tale stabilimento è stato detenuto dalla SACA S.p.A. (Società per Azioni Cemento e Amianto);
- che dal 1956 la Eternit S.p.A. ha assunto il controllo della SACA S.p.A.;
- che in data 22 luglio 1980 la SACA S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A.;
- che in data 16 dicembre del 1980 la Eternit S.p.A. ha conferito alla Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. gli stabilimenti di Casale e Cavagnolo, quest'ultimo rimasto attivo sino al 1982;
- che il Gruppo Eternit svizzero, dopo un periodo di transizione intercorrente tra il 1 gennaio 1973 ed il febbraio 1975, è stato il socio di riferimento della Eternit S.p.A. con sede in Genova sino al 4 giugno 1986, data di dichiarazione di fallimento della Eternit S.p.A.;
- che in relazione alla presenza di amianto sul territorio ed alle malattie di ex lavoratori e residenti sono stati aperti alcuni procedimenti penali, tra cui quello pendente innanzi alla Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07) per i reati di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen.;
- che il Comune di Cavagnolo (TO), in persona del Sindaco *pro tempore*, ed assistito dall'Avv. Sergio BONETTO, si è costituito parte civile nel predetto procedimento penale pendente innanzi alla Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07) per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Amministrazione comunale;

- che il Comune di Cavagnolo ha, in particolare, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati all'Ente per la compromissione del diritto di perseguire la tutela della salute e della vita della popolazione del Comune e degli ulteriori danni economici asseritamente subiti per far fronte, a seguito della cessazione delle produzioni, alla messa in sicurezza e al recupero delle aree;
- che Stephan Schmidheiny e le società già riferibili al gruppo svizzero Eternit, tra cui essa Becon AG, negano qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra, rammentando che nel periodo sopra indicato (1 gennaio 1973 – 4 giugno 1986) non solo non hanno percepito profitti attraverso la Eternit S.p.A., ma hanno investito soprattutto per cambiare i metodi di lavorazione al fine di evitare la dispersione di polveri di amianto, la cifra, enorme per l'epoca, di oltre settantamiliardi di lire;
- che essa Becon AG, in aderenza al noto spirito filantropico di Stephan Schmidheiny, senza riconoscimento di alcuna responsabilità, intende eseguire un intervento di natura sociale ed etica, finanziando iniziative e progetti per la comunità nel Comune di Cavagnolo ed affidando a quest'ultimo l'utilizzo della somma con piena discrezionalità;
- che l'offerta è subordinata alla accettazione delle condizioni di seguito indicate

### **formula la seguente proposta**

#### **Articolo 1**

- 1.1. BECON AG stanziava la complessiva somma di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per gli interventi aventi ad oggetto iniziative sociali nel Comune di Cavagnolo, da erogarsi in un'unica soluzione.
- 1.2. BECON AG stanziava, altresì, la somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila) per le spese legali concernenti l'attività di difesa in giudizio e di negoziazione, definizione ed esecuzione della presente offerta di intervento sociale. Resta compensata tra le parti ogni altra spesa legale.

#### **Articolo 2**

- 2.1. L'accettazione della presente proposta, nel rispetto della disciplina delle attività del Comune di Cavagnolo, dovrà avvenire mediante sottoscrizione della stessa in ogni pagina ed alla fine per accettazione.

- 2.2. Becon AG, ai fini della materiale gestione dell'esecuzione della presente proposta, affida al Prof. Astolfo DI AMATO, con Studio n Roma, Via Nizza 59, l'incarico di rappresentarla e di consegnare il suddetto contributo. Becon AG si riserva di sostituire in qualsiasi momento, mediante atto unilaterale, il proprio rappresentante.

### **Articolo 3**

- 3.1. Con l'accettazione della presente proposta, il Comune di Cavagnolo rinuncia, con riguardo a quanto esposto in narrativa, in via definitiva, ad ogni diritto e/o azione, anche mediante costituzione di parte civile, e ciò con riguardo pure ad eventuali ulteriori procedimenti relativi a qualsivoglia imputazione derivante dai fatti esposti in narrativa, nei confronti di Becon AG, Anova Holding AG, Amindus Holding AG, Ametex AG, incluse le rispettive controllanti e controllate, nonché nei confronti di Stephan Schmidheiny, in proprio e quale erede di Max Schmidheiny, e di società ed entità a lui ed ai suoi ascendenti o discendenti facenti riferimento, ed inoltre nei confronti di tutti i *managers* delle società sopraindicate.
- 3.2. L'accettazione della presente proposta implica, pertanto, la revoca della costituzione di parte civile depositata dal Comune di Cavagnolo in persona del Sindaco *pro tempore* nei confronti Stephan Schmidheiny nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07).

### **Articolo 4**

Il contributo sarà erogato contestualmente alla firma per accettazione della presente offerta.

### **Articolo 5**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione dell'accordo scaturente dall'accettazione della presente proposta, al quale è espressamente conferito effetto novativo, dovrà essere risolta in via conciliativa tra il Comune di Cavagnolo e Becon AG. Nel caso di persistente disaccordo, la controversia sarà di competenza del Tribunale di Genova, che giudicherà applicando il diritto italiano.

Glarus,

Becon AG

Per accettazione

Comune di Cavagnolo

Il Sindaco

Per accettazione e rinuncia alla solidarietà *ex art. 68, R.D.L. 1578/1933.*

Avv. Sergio BONETTO

Prof. Avv. Astolfo DI AMATO